

INPS
GESTIONE PRESIDENZIALE
(ex D.L. 31.05.2010)

DETERMINAZIONE N. 172 - DEL 30 LUG. 2010

OGGETTO: Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Approvazione delle modalità e dei termini di consegna dell'avviso di addebito agli Agenti della Riscossione.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il DPR 30 luglio 2008 con il quale il Dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale "le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n.88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni";

Visto l'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante disposizioni in materia di potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS;

Visto il comma 1, dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;

Visto il comma 5, del citato art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli

Agenti della Riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Considerato che il comma 2, dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce all'Agente della Riscossione, il potere di procedere ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che le variazioni disposte dal citato art. 30 rendono necessaria la definizione degli elementi essenziali dell'avviso di addebito e del procedimento di formazione dello stesso, nonché delle modalità e dei termini per l'affidamento dei crediti agli Agenti della Riscossione;


Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare il contenuto e la formazione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le modalità e i termini di consegna agli Agenti della Riscossione nelle forme stabilite nell'allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE



Allegato 1)

"Potenziamento dei processi di riscossione dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale". Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. Contenuto dell'avviso di addebito

L'avviso di addebito è formato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e reca un numero identificativo univoco a livello nazionale.

L'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo e contiene a pena di nullità:

- a. l'indicazione della sede INPS competente;
- b. il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore ed il domicilio fiscale rilevato dall'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso di addebito;
- c. l'indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del debitore;
- d. la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;
- e. l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
- f. l'importo del credito distinto per singolo periodo ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
- g. l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- h. l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di 60 giorni con l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'Agente della Riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
- i. l'indicazione delle modalità di pagamento;
- j. l'indicazione che la riscossione dell'avviso è effettuata dal competente Agente della Riscossione;
- k. il responsabile del procedimento;
- l. la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

2. Procedimento di formazione dell'avviso di addebito

L'avviso di addebito ha ad oggetto:

- le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e le relative sanzioni;
- i crediti accertati dagli uffici in via amministrativa o attraverso gli organi di vigilanza;
- le somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

L'avviso di addebito è emesso in assenza di ricorso amministrativo da proporre entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento ovvero, in presenza di ricorso, dopo la decisione di reiezione da parte dell'Organo competente.

La decisione di accoglimento parziale del ricorso sospende l'emissione dell'avviso di addebito fino alla rideterminazione del credito che dovrà essere conforme a quanto deliberato dall'Organo competente. L'INPS richiederà le somme dovute con atto di diffida, assegnando al debitore il termine di dieci giorni, dalla notifica dello stesso, per il pagamento.

In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento, l'avviso di addebito per le somme ancora eventualmente dovute verrà emesso secondo la procedura prevista in caso di accoglimento parziale del ricorso amministrativo.

3. Modalità e termini di consegna agli Agenti della Riscossione

L'avviso di addebito è consegnato all'Agente della Riscossione contestualmente all'invio al debitore, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante trasmissione telematica secondo un protocollo tecnico concordato con Equitalia S.p.A..

La consegna viene effettuata mensilmente:

- entro il giorno 25, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 1° ed il 15 del mese;
- entro il giorno 10, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 16 ed il 31 del mese.

Per migliorare l'efficacia dell'azione di recupero e favorire la gestione delle riscossioni, all'atto dell'affidamento e, successivamente, durante la fase di recupero, l'Inps e gli Agenti della Riscossione, per il trasferimento delle informazioni, utilizzeranno, oltre i flussi informatici codificati, ulteriori modalità telematiche, da definire, che renderanno disponibili gli atti in loro possesso.